

BILANCIO DI PREVISIONE

2020/2022

NOTA INTEGRATIVA

LA NOTA INTEGRATIVA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previsti dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” (D.lgs 126/14) .

In particolare, in considerazione dal fatto che “(...) le amministrazioni pubbliche (…) confermano la propria gestione ai principi contabili generali, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 – Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 – Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 – prevalenza della sostanza sulla forma).

2. CRITERIO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI CONTABILI

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – *Annualità*);
- Il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, taluni fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – *Unità*);
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa

prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 – *Universalità)*;

- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – *Integrità*).

3. EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniali di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va a inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre -consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre- consuntivo, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4. SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificati nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in c/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in c/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle

previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

SITUAZIONE FINANZIARIA RENDICONTO Situazione al 31/12/2018	COMPOSIZIONE RESIDUI	 COMPETENZA	 TOTALE
Fondo iniziale di cassa 01/01	582.838,57	0,00	582.838,57
			0,00
RISCOSSIONI	143.258,84	571.319,66	714.578,50
PAGAMENTI	252.135,37	577.598,39	829.733,76
			0
Fondo di cassa al 31/12			467.683,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			
Differenza			467.683,31
RESIDUI ATTIVI	58.154,52	111.815,32	169.969,84
RESIDUI PASSIVI	31.716,92	120.454,53	152.171,45
Differenza			**17.798,39**
RISULTATO CONTABILE			**485.481,70**
F.P.V SPESE CORRENTI			20880,16
F.P. V. SPESE IN CONTO CAPITALE			112524,01
Differenza			352.077,53
PARTE ACCANTONATA			**19045,17**
PARTE VINCOLATA			**85566,46**
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			0,00
PARTE DISPONIBILE			**247.465,90**

5. CONSISTENZA PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro.
Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il

prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi.

La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza dell'ente.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

ATTIVO	2018	PASSIVO	2018
Crediti verso PA fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	3.604.795,80
Immobilizzazioni immateriali	16.052,08	Fondo rischi	5.927,00
Immobilizzazioni materiali	3.424.182,17		
Immobilizzazioni finanziarie	45.789,41		
Rimanenze	0,00	Debiti	506.464,27
Crediti	158.071,67	Ratei e risconti passivi	11.820,67
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	480.384,94		
Ratei e risconti attivi	4.527,47		
totale	**4.129.007,74**	totale	**4.129.007,74**

6. IL PAREGGIO DI BILANCIO E LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs 267/200, e dal decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 e s.m.ei e dal nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta comunale predispone e presenta all'esame del Consiglio comunale il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2021- 2022 ed annessi allegati, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del DUP, documento che viene contestualmente aggiornato con le nuove risultanze del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità
2. principio dell'unità
3. principio dell'universalità
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza
11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria
17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2021- 2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

anno 2020	**1.015.610,23**
anno 2021	**878.485,66**
anno 2022	**878.485,66**

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 è stato predisposto tenendo conto della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, che non presenta molte novità rispetto a quella approvata per il 2019.

Con l'applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, nello schema di Bilancio 2020, viene inserito come prima voce di entrata il Fondo Pluriennale Vincolato, mentre in spesa tale fondo è incluso nei singoli stanziamenti.

L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della **competenza "potenziata"** determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Analogamente risulta necessario applicare per le entrate il principio della contabilizzazione al lordo, non solo delle spese correlate, ma anche di tutte quelle poste di dubbia e di difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, che, negli anni passati, applicando rigidamente criteri di prudenza, non erano state inserite a bilancio, attraverso una gestione effettuata per cassa

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

7. SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

EQUILIBRI FINANZIARI E PRINCIPI CONTABILITA'

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici, valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli, pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n. 17 – competenza economica).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate ed uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

8. COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto per casistiche che fossero riconducibili all'impiego delle quote accantonate o vincolate dello stesso avanzo.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo si è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrata a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio contabile che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2020	Entrate	Uscite	Risultato
(stanziamenti)	(+)	(-)	(+/-)
Corrente	639.547,27	639.547,27	0,00
Investimenti	178.362,96	178.362,96	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	197.700,00	197.700,00	0,00
totale	**1.015.610,23**	**1.015.610,23**	**0,00**

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2021	Entrate	Uscite	Risultato
(stanziamenti)	(+)	(-)	(+/-)
Corrente	609.685,66	609.685,66	0,00
Investimenti	71.100,00	71.100,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	197.700,00	197.700,00	0,00
totale	**878.485,66**	**878.485,66**	**0,00**

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2021	Entrate	Uscite	Risultato
(stanziamenti)	(+)	(-)	(+/-)
Corrente	609.685,66	609.685,66	0,00
Investimenti	71.100,00	71.100,00	0,00
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	197.700,00	197.700,00	0,00
totale	**878.485,66**	**878.485,66**	**0,00**

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRIO DI BILANCIO (stanziamenti)	2020	2021	2022
ENTRATE			
Tributi	358.095,66	358.095,66	358.095,66
Trasferimenti correnti	16.169,00	3.550,00	3.550,00
Extratributarie	248.040,00	248.040,00	248.040,00
Entrate correnti che finanziano investimenti			
Risorse ordinarie	622.304,66	609.685,66	609.685,66
Fondo pluriennale vincolato a bil corrente	17.242,61		
Avanzo applicato a bilancio corrente			
Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti			
Risorse straordinarie	17.242,61	0,00	0,00
totale	639.547,27	609.685,66	609.685,66
USCITE			
Spese correnti	619.697,27	588.936,68	588.185,66
Spese correnti assimilabili a investimenti	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	19.850,00	20.748,98	21.500,00
Impieghi ordinari	639.547,27	609.685,66	609.685,66
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Spese investimento assimilabili a spese correnti	0,00	0,00	0,00
Impieghi straordinari	0,00	0,00	0,00
totale	639.547,27	609.685,66	609.685,66
RISULTATO			
Entrate bilancio corrente	639.547,27	609.685,66	609.685,66
Uscite bilancio corrente	639.547,27	609.685,66	609.685,66
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	0,00

9. COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone delle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito,

è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo,

diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri)
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.
- Nel caso in cui, il responsabile di comunicare il crono- programma dei lavori, non sia in grado per diverse ragioni di produrlo, la spesa è stata interamente attribuita al primo esercizio.
- Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto inserendo nella parte entrata lo stanziamento relativo al fondo pluriennale vincolato.
- Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRIO DI BILANCIO Stanziamenti	**2020**	**2021**	**2022**
ENTRATE			
Entrate in c/capitale	129.465,42	71.100,00	71.100,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti	0	0	0
Risorse ordinarie	129.465,42	71.100,00	71.100,00
Fondo pluriennale vincolato a bilancio investimenti	48.897,54	0	0
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0	0	0
Entrate correnti che finanziano investimenti	0	0	0
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0
Entrate per accensione prestiti	0	0	0
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0	0	0
Risorse straordinarie	48.897,54	0	0
totale	**178.362,96**	**71.100,00**	**71.100,00**
USCITE	**2020**	**2021**	**2022**
Spese in c/capitale	178.362,96	71.100,00	71.100,00
Spese investimenti assimilabili a spese correnti	0	0	0
Impieghi ordinari	178.362,96	71.100,00	71.100,00
Spese correnti assimilabili a investimenti	0	0	0
Spese per incremento di attività finanziarie	0	0	0
Spese per inc.att.finanziarie assimil. A mov. Fondi	0	0	0
Impieghi straordinari	0	0	0
totale	**178362,96**	**71.100,00**	**71.100,00**
RISULTATO			
Entrate bilancio investimenti	178.362,96	71.100,00	71.100,00
Uscite bilancio investimenti	178.362,96	71.100,00	71.100,00

10. ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'

COSTO E DINAMICA DEL PERSONALE

La Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 21/07/2017 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente.

La spesa per l’anno 2020 è pari ad €. 196.911,00.

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. Trattandosi di un onere che non può essere più modificato salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Anche per il 2020 la Legge di bilancio 2020 stabilisce il limite di indebitamento a 10% .

Per l'attivazione di nuovi prestiti è necessario riscontrare la capacità d'indebitamento, che per il comune di Vallo Torinese è pari al 2,36% alla data del 31/12/2019.

SOSTENIBILITA' INDEBITAMENTO.

Dal punto di vista della percentuale di indebitamento, il comune di Vallo Torinese potrebbe sopportare l'assunzione del mutuo, essendo la percentuale previsionale al 2020 pari 2,36%.

Le quote di ammortamento del mutuo si riversano sull'equilibrio di parte corrente, sia per quanto concerne gli interessi che per la restituzione di quota di capitale.

Quindi l'assunzione di un mutuo, passa necessariamente dal rispetto del pareggio di bilancio.

La normativa attuale prevede che ai fini del pareggio di bilancio l'entrata da mutuo non venga conteggiato in entrata, e la spesa si.

Quindi gli spazi disponibili sono quelli che derivano dalla somma tra le quote di capitale in restituzione da indebitamento ad oggi pari a circa **19,850,00** quindi non sufficiente a coprire un’eventuale mutuo.

Per reperire il differenziale occorre spostare in avanti altre spese finanziate con entrate proprie su annualità successive, e quindi fare una programmazione seria basata su cronoprogrammi più che attendibili di tutto il piano opere previsto per il 2020.

Ad oggi anche le somme spostate con FPV sulle annualità successive se finanziate da indebitamento non sono conteggiate ai fini dei saldi.

11. ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALE MONITORATI

MONITORAGGIO DI FENOMENI COMPARABILI NEL TEMPO

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti affinchè questi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo di finanza locale non sufficientemente stabile e definitivo, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n. 10 -Coerenza).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perché l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica dei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n. 11 -Costanza)

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n. 12 – comparabilità e verificabilità)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (PRESUNTO)

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato) di una situazione definitiva solo dal punto di vista tecnico ma non formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quanto il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Al bilancio di previsione 2020, non è stata applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione.

Tra le somme vincolate su risultato presunto di amministrazione si evidenziano le somme €. 65.190,00 per la somma prevista per accantonamento della Residenza per Anziani.

Per €. 20.000,00 per fondo manutenzione ciclica ed €. 8376,46 per vincoli del risultato di amministrazione anno 2018 provenienti da avanzo vincolato;

12. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Con l'avvio delle aggiudicazioni di appalti nell'ultimo mese di dicembre 2019, e con la firma della contrattazione del fondo produttività dei dipendenti, ad aggiudicazione verranno incrementati i FPV calcolati alla data odierna nella seguente tabella:

FPV	2020	2021	2022
PARTE CORRENTE	17.242,61		
PARTE CAPITALE	48.897,54		

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

FPV PARTE CAPITALE AGGIUDICATI ENTRO IL 31/12/2019 :

SISTEMAZIONE TRONTA A MONTE ABITATO E ACQUEDOTTO €. 15.000,00 ED €. 15.000,00 DA CONTRIBUTO;

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE AREA GIOCHI PIAZZA DEI SINDACI €. 21.462,54;

MESSA IN SICUREZZA PIAZZA DEI SINDACI FPV €. 10.500,00 ED €. 31,767,52 DA CONTRIBUTO STATALE;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO €. 1.935,00 ;

Poiché non è ancora stato effettuato il riaccertamento dei residui del bilancio 2019-2021 potrà aggiornarsi il F.P.V.che verrà modificato, non appena, quantificato, con apposita Variazione di Bilancio.

13. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

A fronte di tali entrate, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, le nuove disposizioni contabili prevedono la costituzione di un Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità (tra cui anche le entrate tributarie riscosse a mezzo ruoli) possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;

- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);

- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece l'*individuazione del quinquennio storico* l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;

- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

E' stato preso in considerazione il quinquennio 2014/2018.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate riscosse per conto di un altro ente.

(allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3).

Si è pertanto provveduto a:

1.– individuare le poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi.

Considerata le suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

· Tassa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

· Proventi da acquedotto e fognatura (entrata extra- tributaria non accertata per cassa)

2. – calcolare, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi .

Occorre evidenziare che per talune poste di entrata, ed in particolare per le sanzioni da codice della strada, poiché negli esercizi precedenti la contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili forniti dai Servizi responsabili dei rispettivi procedimenti di entrata.

La norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi

Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando parametri differenti a seconda delle diverse entrate, anche considerando le maggiori difficoltà di riscossione evidenziatesi negli ultimi anni a seguito della crisi economica.

Definita la media degli incassi è quindi stato determinato l'importo minimo del Fondo, così come richiesto dalla norma.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 cosi come modificato dal D.LGs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

La legge di bilancio 2020 prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il FCDE applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, purché i Comuni abbiano registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dal comma 859, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019. Si prevede inoltre quale importante novità che in corso d'anno i Comuni possano rettificare l'accantonamento sulla base del miglioramento degli indici della capacità di riscossione (commi 79-80).

Si prevede il seguente scaglionamento:

1° anno (2020)	quota pari al 95%
2° anno (2021)	quota pari al 100%
3° anno (2022)	quota pari al 100%

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio le poste di accantonamento quantificate nel 100% circa dei rispettivi fondi per l'anno 2020-2022.

Si rimanda al prospetto allegato al bilancio per la quantificazione dei Fondi iscritti.

COMPLESSIVO FONDI ACCANTONAMENTI TRIENNIO 2020/2022

Fondo crediti dubbia esigibilità	QUOTA FONDO	QUOTA A BILANCIO
ANNO 2020	**5.919,07**	**6.230,60**
ANNO 2021	**6.230,60**	**6.230,60**
ANNO 2022	**6.230,60**	**6.230,60**

14. FONDI E ACCANTONAMENTI ISCRITTI A BILANCIO

A. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".
Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

B. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante

accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente, mentre dal 2018 l'accantonamento a regime è del 100%.
A momento nessuna Società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

C*. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco*
In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di €. 1.120,00 per il triennio 2020/2022 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo accantonato pari ad €. 820,53 derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco considerato che a maggio 2019 è stato rieletto, e di conseguenza sono stati liquidati gli accantonamenti degli anni precedenti.

D. Fondo accantonamento rinnovi contrattuali
E' stato accantonato un fondo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici pari ad € 1.000,00 per l'anno 2020 .
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili,dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

E. Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

In conformità a quanto disposto dall'art. 166 del TUEL sono stati stanziati i seguenti fondi di riserva:

- Fondo di riserva destinato a far fronte alle esigenze straordinarie di bilancio o ad essere utilizzato nel caso in cui le dotazioni degli interventi di spesa si dimostrino insufficienti, la cui dotazione annua deve essere compresa tra lo 0,30 ed il 2% delle spese correnti di competenza

Bilancio 2020/2022

ANNI	Spese correnti iniziali	Fondo di riserva (minimo di legge)	Fondo di riserva (a Bilancio	Percentuale iniziale
2020	619.697,27	1859,10	2.900,00	0,468
2021	588.936,68	1,766,82	2.900,00	0,493
2022	588.185,66	1.764,56	2.900,00	0,494

- Fondo di riserva di casa, la cui dotazione per il primo anno del triennio deve essere non inferiore alo 0,2% delle spese finali di cassa.

Bilancio 2020/2022

Anni	Previsioni di cassa spese finali	Fondo di riserva di cassa (minimo di legge)	Fondo di riserva (a bilancio)	Percentuale iniziale
2020	1.015.610,23	2031,22	3.000,00	0,296

15. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si riporta la tabella dei servizi a domanda individuale evidenziando che i dati relativi alla previsione 2020 sono stati calcolati con riferimento alle previsioni finanziarie.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ANNO 2020

	RICAVI	COSTI	COP. DEL COSTO	DIF.MEDIA X ABIT.
Mensa scolastica	24.000,00	27.400,00	87,59%	1,89
Servizio Scuolabus	8.500,00	19.650,00	43,26%	13,92
Servizio erogazione acqua gasata	7.000,00	8.500,00	82,35%	1,89
TOTALE	39.500,00	55.550,00	71,11	17,70

16. PAREGGIO DI BILANCIO 2020-2021-2022

La Legge di bilancio, la L. 145/2018 , a decorrere dal 2019, semplifica le regole di finanza pubblica per “le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni”.Ai citati Enti, in attuazione delle Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101 del 2018, è consentito di conseguire l’equilibrio di bilancio utilizzando il risultato di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre, la nuova legislazione specifica che gli Enti “de quibus” (a partire dal 2019) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo l’equilibrio di bilancio, che si intende conseguito allorché, in sede di rendiconto, sia presente un risultato di competenza dell’esercizio non negativo.
Il riscontro di tale risultato è desunto, “in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (Cfr. commi 819, 820 e 821 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, d’ora in avanti “art. 1”). Sicché, il vincolo di finanza pubblica imposto a detti Enti territoriali diventa funzionale all’equilibrio di bilancio così come è declinato nell’ordinamento contabile “armonizzato”.
Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco le seguenti poste contabili:
1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6);
2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4);
3. l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa; 5. l’applicazione dell’eventuale disavanzo di amministrazione.
La legge di bilancio 2020 permette dunque il ricorso all’indebitamento degli Enti Locali (ovviamente fermo restando il rispetto di quanto previsto negli artt. 202 ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e nell’art. 10, commi 1 e 2, Legge n. 243/2012) senza più la necessità di trovare, come invece era previsto dalla normativa precedente, “spazi finanziari” per poter spalmare, in termini di vincoli di finanza pubblica, la spesa dell’opera negli anni necessari per la sua realizzazione.

17. LA LEVA FISCALE E LA SOSTENIBILITA' DELL'EQUILIBRIO

Il principio fondamentale dell'importanza dei Comuni è fissato dall'art.114 commi 1 e 2 della costituzione: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Tuttavia la situazione è talmente dinamica e complessa che oggi non siamo ancora in grado di dare una rappresentazione di quanto accadrà nel futuro anche più prossimo. Le leggi in attesa di decreti attuativi sono sempre più numerosi e spesso ci si trova a dover applicare norme ancora da scrivere.

Anche se la Legge di Bilancio 2020 non ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi, questo Ente non ha provveduto ad aumentare nessuna aliquota dei tributi.

18. ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA - PARTE ENTRATA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2021 per la parte entrata, sono sintetizzate nei seguenti prospetti:

TITOLO I - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

,	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO 1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	358.095,66	358.095,66	358.095,66
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	210.720,00	210.720,00	210.720,00
FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	147.375,66	147.375,66	147.375,66

ALIQUOTE TRIBUTI

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Garantisce quei requisiti di progressività ed equità che caratterizzano l'imposta IRPEF, della quale acquisisce anche tutte le normativa compresi limiti minimi di reddito sotto i quali non è dovuto il pagamento.
Inoltre è un entrata a "costo di riscossione zero" per l'Ente e con un alto grado di attendibilità.
L'art. 1 c. 11 del D.L. 138/2011 stabilisce per i comuni la possibilità di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF senza alcun limite annuale entro lo 0,80 come tetto massimo. L'aliquota nel 2019 è stata aumentata dallo 0,2% al 0,3%. Il gettito complessivo stimato e calcolato sui dati dell'IRPEF anno 2015 sul portale MEF messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e della Finanze, si assesta a un valore tra il minimo di euro 33,546,17 ed il massimo di euro 41.000,87. si è previsto in bilancio la somma di euro 35.500,00 per il triennio 2020/2021.
L'importo dell'addizionale viene versato direttamente dal sostituto d'imposta al comune di residenza, evitando quindi il passaggio dalla contabilità dello Stato ed abbreviando in questo modo i tempi di acquisizione.

LA IUC

Dal 2020 è stata introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale. A prevedere questa nuova riforma della tassazione degli immobili è la Legge di bilancio 2020, . Attualmente, com'è noto, la IUC (l'imposta municipale unica)
è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria)
- TASI (Tributo servizi indivisibili)
- TARI (Tassa sui Rifiuti)

La Legge di bilancio 2020 prevede che, ad eccezione della TARI, venga abolita la IUC in quanto la TASI è eliminata e l'IMU è di nuovo modificata. In generale, il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Per quanto riguarda il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso).
In generale sono confermate le vari disposizioni vigenti, compresa la tassazione derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e le basi imponibili di IMU-TASI grazie al richiamo ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, arriva l'accorpamento di Imu e Tasi.

Prima di tutto, dobbiamo chiarire che più di accorpamento di Imu e Tasi si parla di abolizione dell'imposta sui servizi indivisibili. Ma l'abolizione della Tasi non porterà, a un minore peso fiscale per il contribuente.

IMU/TASI

Le nuove aliquote per l'Imu 2020 passeranno dall'aliquota base dello 0,76 per mille allo 0,86 per mille. Ma i Comuni avranno la facoltà di alzarla fino all'1,06 per mille o anche fino all'1,14 per mille (ma solo nel caso in cui l'incremento sia stato deciso già nel 2019). Nel caso dell'aliquota massima, quindi, il risultato finale sarà un'imposta il cui gravame fiscale sarà uguale alla somma tra Imu e Tasi.

Il Comune di Vallo Torinese, aveva mantenuto l'aliquota base dello 0,76% dell'Imu,e con l'entrata in vigore della Tasi aveva deliberato l'aliquota e 1,40% , per l'anno 2020 le aliquote IMU (comprensive dell'IMU e TASI) come disposto dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 28/12/2019 saranno pari allo 0,90%.
Il gettito della nuova IMU sarà pari ad €. 88,500,00 come contabilizzato negli anni precedenti.

LA TARI

La Tari 2020 è la tassa relativa alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti in Italia; si tratta di una tassa poiché esiste una correlazione diretta tra la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e la TARI medesima.
La TARI è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 accorpando le precedenti tasse esistenti nel settore rifiuti-ambiente
ovvero:

- Tariffa di igiene ambientale (TIA);
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);
- Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il presupposto della TARI è previsto dal comma 641 della Legge di Stabilità 2014:

"*il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva*".
Il comma successivo chiarisce esplicitamente chi siano i soggetti passivi della TARI:
"*La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria*"

Come funziona la Nuova Tari
Ennesima rivisitazione della TASSA RIFIUTI, TIA, TARES.
La tassa sui rifiuti urbani, che per il 2020 doveva essere soggetta ad una regolazione indipendente (sulla base dei piani finanziari scritti tenendo conto delle regole fissate dall'Arera), entra nel nuovo anno in punta di piedi.
Alla Conferenza Stato-Città è stato annunciato infatti un periodo di transizione che non obbligherà i sindaci dei Comuni ad applicare la nuova Tari.
Chiunque vorrà, in pratica, potrà continuare ad applicare le vecchie regole, questo in attesa di disposizioni precise (rimandate al 2021).
Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese. Perseguendo tale fine, allora, il Governo ha deciso di varare in Legge di Bilancio delle disposizioni volte ad individuare il "giusto prezzo" per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana.
Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere lo scorso novembre: una riguardante il nuovo metodo tariffario e l'altra riguardante – come accennato sopra – gli obblighi di trasparenza in bolletta.

La nuova Tari proposta dall'Arera, finalizzata a rendere più chiaro il meccanismo di calcolo della tassa rifiuti dal 2020, sarà resa sperimentale, per accogliere le richieste di proroga avanzate dai Comuni.
Saranno i singoli Enti a scegliere se applicare le nuove regole di calcolo o restare alla vecchia disciplina. L'obbligatorietà scatterà solo dal 2021.

Leggendo la norma di riferimento si comprende quindi quali siano i presupposti ed i soggetti passivi della tassa sui rifiuti. La TARI nel 2020 è dovuta dai contribuenti titolari a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani le modalità di calcolo della tassa sui rifiuti.

La scadenza per il pagamento della TARI prevista per il Comune di Vallo Torinese e di norma entro la fine dell'anno ed il pagamento di regola è determinata in un unica rata, con possibilità di rateizzazione, tramite modello F24

E' previsto per nuova Tari 2020 un bonus per le famiglie con ISEE basso, il Decreto Fiscale 2020 ha introdotto un nuovo bonus sociale per i contribuenti con ISEE basso: il bonus Tari.
Le regole alla base dell'agevolazione dovranno essere stabilite dall'Arera, Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base dei parametri già utilizzati per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato.

Per la TARI, che presuppone la copertura integrale dei costi, Le tariffe scaturiscono dall'applicazione del metodo di calcolo Ministeriale.
per la TARI invece il gettito deve necessariamente coprire i costi specificati nel piano finanziario, e nel 2020 in bilancio è stata prevista la somma di €. € 82.000,00 come dall'ultimo Piano dei costi (PEF), per eventuali ruoli aggiuntivi.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Gettito previsto per attività € 2,520,00 la gestione dei diritti e dell'incasso gestita direttamente dall'Ente

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Il fondo di Solidarietà per il 2020 è pari ad €. 147.375,46 come da ultimo aggiornamento dati sul sito della Finanza Locale del Ministero degli Interni, che rispetto all'anno precedente risulta diminuito di €. 1.691,18

L'art. 64 del DDL pone comunque un tetto minimo e massimo alle variazioni rispetto alle risorse storiche di riferimento del 2016 pari all'8%.

La vera novità sta nei criteri che verranno utilizzati per distribuire la quota perequativa e che vedranno un peso crescente del parametro differenziale, fabbisogni standard/capacità fiscali: esso nel 2019 varrà il 45%

TITOLO II -TRASFERIMENTI CORRENTI

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO 2. Trasferimenti correnti	16.169,00	3.550,00	3.550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.169,00	3.550,00	3.550,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI PRIVATE	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà di cui è già stato detto nella sezione precedente.
Rimangono solo:

- Il trasferimento per la mensa del personale docente per € 2.050,00
- Il trasferimento del 5 per mille dell'Irpef per €.1.100,00

TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Rientrano in questa categoria i trasferimenti correnti dalla Regione, dalla Città Metropolitana, da altri Enti. Si segnala un progressivo calo dei trasferimenti da parte di questi Enti, in quanto

essendo soggetti alle regole del patto di stabilità, subiscono i tagli e le limitazioni previsti dalla legge finanziaria e dalle norme che regolano il patto stesso.

TRASFERIMENTI REGIONALI:
I contributi Regionali sono stati previsti e riguardano in ordine di dimensionamento finanziario al sostegno alle fasce deboli della popolazione, lo svolgimento di attività educative, il finanziamento di attività di carattere culturale e altre contribuzioni diverse, tra le quali quella rivolta al superamento delle barriere architettoniche. I trasferimenti per funzioni delegate riguardano essenzialmente l'assistenza scolastica.
Trasferimento contributi per biblioteca comunale €. 300,00
Trasferimento contributi per spese di progettazione PRGC €. 12,719,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI:

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
In questa voce sono classificati i trasferimenti,

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	248.040,00	248.040,00	248.040,00
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI	193.530,00	193.330,00	193.330,00
PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI			
INTERESSI ATTIVI	250,00	250,00	250,00
ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE			
RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	54.260,00	54.460,00	54.460,00

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione dei beni dell'Ente Locale hanno natura extratributaria e sono soggette alle precipue disposizioni legislative che le istituiscono e le regolano, nonché alla normativa regolamentare adottata da ciascuna Amministrazione.
Nell'ambito del processo di decentramento funzionale che interessa le autonomie locali, si rende necessario rimodulare la gestione dei servizi pubblici secondo criteri di economicità ed efficienza per fornire anzitutto un servizio migliore al cittadino, tenendo presente:

- che la riforma complessiva del settore si ispira sempre più al principio della libera concorrenza tra gli operatori economici nell'ambito del quale l'Ente locale deve assumere il ruolo di soggetto regolatore;
- la necessità di assicurare una maggiore copertura del costo dei servizi in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e delle esigenze di equilibrio di bilancio, ciò non dovrà comportare un mero aumento delle tariffe, salvo l'adeguamento annuale al trend inflattivo, ma dovrà essere realizzato prioritariamente attraverso interventi sull'organizzazione dei servizi tesi a ridurre i costi operativi, tendendo ad assicurare il

soddisfacimento della domanda attraverso un livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate corrispondente a quello richiesto ed atteso dal cittadino utente.

Trovano allocazione in questa tipologia di entrata i servizi a domanda individuale. Le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale hanno trovato introduzione con il D.L. 786/1981 convertito in Legge 51/82, secondo il quale gli enti erogatori di servizi erano tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche per quelli a carattere non generalizzato, ad eccezione di quelli gratuiti per legge, dei servizi finalizzati all'inserimento sociale di portatori di handicap o di quelli che prevedano già una corresponsione di tasse o diritti. Le successive modifiche ed integrazioni alla norma hanno previsto l'obbligo di definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione, la misura dei costi dei servizi finanziata da tariffe e contribuzioni. Alla data odierna sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.

Nell'apposita sezione vengono esposti i dati relativi ai singoli servizi a domanda individuale.

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa categoria vengono introitati i vari diritti di segreteria (demografici, urbanistici, stato civile, contratti, fotocopie). L'importo complessivo è pari a €.6.000,00

I servizi a domanda individuale ricompresi sono:

- mensa scolastica	€. 24.500.00
-impianti sportivi	€. 400,00

PROVENTI GESTIONE DEI BENI:

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto, dalle concessioni .

- Fitti attivi di fabbricati e terreni	€. 13.030,00
- Concessione R.A.A.	€. 22.000,00

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE

IL D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, ha previsto la facoltà, per il Comune di istituire un canone da disciplinare con regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Non cambiano i presupposti che restano quelli relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

a) *Cespite imponibile*

Le occupazioni permanenti e temporanee, effettuate anche senza titolo, di strade, aree e spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
La previsione si assesta su circa € 3.100,00 Non si rilevano variazioni significative. I presupposti del canone sono stati tarati in modo da mantenere una certa costanza.
La gestione dell'accertamento e della riscossione viene svolta direttamente dall'Ente

PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, non quantificati.

INTERESSI ATTIVI
Risorsa generata dai fondi disponibili in Banca d'Italia, di importo modesto a seguito ritorno al regime di tesoreria unica

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborso spese elettorali per e. 9.000,00, per €. 39,760,00 rimborsi spese personale in convenzione, per €. 2.000,00 fondo incentivante ed €. 3.500 rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	129.465,42	71.100,00	71.100,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	93.365,42	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FONDAZIONI	15.000,00	0,00	0,00
ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI	10.100,00	10.100,00	10.100,00
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI -

ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI:

Ricadono le risorse derivanti da:
- concessioni cimiteriali per €. 10.100,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:
PERMESSI DI COSTRUIRE **-**
I proventi degli oneri per permessi di costruire sono stati destinati €. 11.000,00 al finanziamento di spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento dell'obiettivo di cui al patto di stabilità interno.
Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:
Contributo statale per l'anno 2020 di €.50.000,00

Contributo statale per l'anno 2020 per piccoli comuni €. 11,597,90
Contributo statale per l'anno 2019 esigibile nel 2020 €. 31,767.52
Contributo della Fondazione CRT 2019 esigibile nel 2020 €. 15,000,00

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00

TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO VI – ACCENSIONE PRESTITI

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:

Non sono previsti a bilancio oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

L'anticipazione autorizzata di tesoreria è pari a € 223.400,36 che equivale a 5/12 dei primi tre titoli delle entrate dell'ultimo rendiconto approvato del 2018, e non si prevede di ricorrere al suo utilizzo, come da indicazione della Legge di Bilancio 2020

19. ANALISI PARTE SPESA

DESCRIZIONE		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Titolo 1	SPESE CORRENTI	619.697,27	588.936,68	588.185,66
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	178.362,96	71.100,00	71.100,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE			
Titolo 4	RIMBORSO DI PRESTITI	19.850,00	20.748,98	21.500,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE			
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	197.700,00	197.700,00	197.700,00
	TOTALE TITOLI	1.015.610,23	878.485,66	878.485,66
	TOTALE GENERALE SPEE	**1.015.610,23**	**878.485,66**	**878.485,66**

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese correnti	**619.697,27**	**588.936,68**	**588.185,66**
REDDITI LAVORO DIPENDENTE	222.004,87	214.081,00	214.645,00
IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	250.331,80	231.104,06	228.690,06
TRASFERIMENTI CORRENTI	90.100,00	87.330,00	89.130,00
INTERESSI PASSIVI	13.440,00	12.601,02	11.900,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	800,00	800,00	800,00
ALTRE SPESE CORRENTI	27.020,60	27.020,60	27.020,60

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- Spese di personale – sulla base dei contratti di lavoro dipendenti in corso ed in coerenza con il programma triennale di fabbisogno del personale dell'ente come da deliberazione G.C. n. 58 del 13/12/2016 per il triennio 2017/2019. Le spese tengono anche conto delle convenzioni con il Comune di Lanzo Torinese – Usseglio e la convenzione di segreteria Lanzo-Cantoira-Vallo.

- Forniture per acquisto beni: la manovra di contenimento delle spese correnti ha comportato la revisione in riduzione dei budget di spesa dei responsabili dei servizi. Ciò nonostante la

spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

- Utenze: sullla base della spesa storica rilevata negli ultimi esercizi.

- Interessi e mutui : sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

- Appalti e servizi: sulla base dei contratti pluriennali in corso.

- Trasferimento all'Unione Montana V.L.C.C. per il servizio Socio-Assistenziale, in misura congrua alla quota del 2018 oltre ad e. 1,68 per abitante relativamente al costo del sostegno scolastico specialistico.

L'individuazione di quali sono le limitazioni che dall'annualità 2020 sono abrogate, passa attraverso la lettura, per forza di cose comparata, dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019. Articolo di difficile comprensione se non si procede ad una comparazione con le norme abrogate. Quelle che interessano il comparto della spesa corrente e che quindi vanno a modificare il parere che deve rilasciare il revisore allo schema di bilancio di previsione sono previste dalle lett. b e c) dell'art. 57, comma 2. **In pratica, dall'annualità 2020, sono abrogati:**

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

- Fondo di riserva di competenza e cassa: nei limiti di cui all'art. 166,comma 2 ter e 2 quater D.Lgs 267/200.
- Fondo crediti dubbia esigibilità: si rinvia all'apposito paragrafo
- Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il limiti di finanza pubblica ad oggi conosciuti.
- I proventi delle concessioni edilizie sono previste sulla media degli accertamenti realizzati negli anni precedenti.
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previste sulla media degli accertamenti realizzati negli anni precedenti

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5 , del T.U. n. 267/2000.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2020
Spese in conto capitale	176.862,96	71.100,00	71.100,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	36.595,44	14.600,00	14.600,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	140.267,52	55.000,00	55.000,00
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TITOLO 9 – ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE

Società e dei consorzi che compongono il “Gruppo Comune di Vallo Torinese”.

Società	Quota di partecipazione in percentuale
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L ' AMBIENTE	1,54%
SERVIZI INTERCOMUNALI PER L' AMBIENTE	1,53%

Le risultanze dei rendiconti delle singole partecipate sono consultabili sui siti delle singole società.

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata ed in uscita.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi

sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stato scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Vallo Torinese, 17 febbraio 2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Angela COLLURA